



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
Il sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2341/2017** promossa da:

_____ con il patrocinio dell'avv. ANDREA
SORGENTONE presso cui sono elettivamente domiciliati

ATTORI

contro

_____ col patrocinio dell'avv. _____ presso cui è elettivamente
domiciliata

CONVENUTA

Oggetto: rapporti bancari

CONCLUSIONI

PER PARTE ATTRICE: “1) In via principale accertare e dichiarare che per il c/c per cui è causa, costantemente affidato, la banca ha annotato a debito interessi, anche anatocistici, commissioni varie e spese non previste dalla Legge (fino alla data del 6/8/2004) nonchè successivamente a tale data accertare e dichiarare la nullità/illegittimità delle clausole che prevedano; la c.m.s., la comm. per l'affidamento; la comm. mancanza fondi; la comm. disponibilità fondi; 2), accertare e dichiarare il saldo del c/c 505112 all'ultimo e/c in atti (con condanna della banca alla rettifica nelle proprie risultanze contabili) applicando le sole condizioni validamente pattuite o quelle che risulteranno di giustizia; 3) accertare e dichiarare che il finanziamento di originari euro 20.000,00 è nullo avendo avuto unico fine la diminuzione della apparente esposizione nei confronti dell'Istituto, con conseguente gratuità dello stesso e diritto del mutuatario alla restituzione rateale del solo capitale; 4) con condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite a favore dell'Avv. Andrea Sorgentone che si dichiara antistatario”.

PER PARTE CONVENUTA: “In via pregiudiziale 1) rigettare tutte le domande formulate dall'attore per mancato assolvimento dell'onere probatorio; 2) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale dei diritti ex adverso azionati con riferimento a tutte le operazioni annotate nei conti dedotti in controversia trattandosi di rimesse solutorie e, di conseguenza, respingere le domande avversarie in ragione dell'intervenuta prescrizione; Nel merito in via principale 3) rigettare tutte le domande

formulate siccome infondate per tutti i motivi esposti; in ogni caso 4) con vittoria di spese e competenze”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con citazione notificata il 30 maggio 2017 [REDACTED] convenivano davanti a questo tribunale [REDACTED], esponendo che la società attrice era titolare del conto corrente n. 505112, acceso il 25 febbraio 2000 presso la filiale di Ittiri della banca convenuta, che alla data del 31 marzo 2016 presentava un saldo apparente negativo di 34.235,34.

In relazione a detto rapporto si erano costituiti fideiussori gli attori Simula e Tonaera.

Aggiungevano gli attori che [REDACTED] aveva inoltre stipulato il 13 maggio 2016 un finanziamento per 20.000 euro al solo scopo di far fronte al saldo negativo del predetto conto corrente, prestito da reputarsi nullo in quanto non comportante alcuna disponibilità di somme in favore della mutuataria.

Tanto premesso, assumevano che la banca convenuta aveva illegittimamente applicato sul conto corrente, costantemente affidato, interessi e commissioni non concordati, oltre che usurari, e comunque illegittimi. Aveva inoltre ingiustamente capitalizzato gli interessi passivi maturati dalla società correntista.

Rilevavano infine la nullità, per difetto di causa, del contratto di finanziamento di originari 20.000,00 euro.

Sulla base di tali assunti, concludevano come riportato in epigrafe.

Si costituiva [REDACTED] e contestava la domanda, eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto azionato e rilevando, nel merito, la carenza probatoria a supporto delle allegazioni attrici. Contestava specificamente la ricorrenza dell'usura, sia oggettiva che soggettiva e l'illegittima capitalizzazione degli interessi, concordata per iscritto e prevista con la medesima periodicità per gli interessi creditori e debitori, in conformità alla delibera CICR del 9 febbraio 2000.

Richiamava il fondamento causale della commissione di massimo scoperto, correttamente e legittimamente applicata dalla banca.

Contestava infine l'affermata nullità del contratto di finanziamento, espressamente finalizzato a scopo "ristrutturazione aziendale e finanziaria" e comunque validamente erogato anche ove destinato a ripianare debiti pregressi risultanti sul conto corrente, senza creazione di nuova liquidità.

Concludeva per il rigetto della domanda.

Disposta una consulenza tecnica d'ufficio per il ricalcolo del saldo del conto corrente al netto delle voci illegittimamente addebitate alla correntista, la causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza del 20 aprile 2023 sulle riferite conclusioni, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.

La domanda è fondata e dev'essere accolta, nei limiti e sulla base delle seguenti argomentazioni.

Il rapporto di conto corrente risulta stipulato fra [REDACTED] la banca convenuta (e precisamente presso una filiale di [REDACTED] il 25 febbraio 2000, nella necessaria forma scritta. Era stato successivamente rinegoziato con la stipulazione, il 6 agosto 2004, del C/C ordinario denominato [REDACTED]

Il documento contrattuale prodotto da parte attrice contiene una specifica ed adeguata indicazione del tasso d'interesse, sia creditore che debitore, applicato dall'istituto nonché della percentuale e delle

modalità di applicazione della commissione di massimo scoperto. La scrittura indica anche analiticamente i costi delle varie operazioni.

Detto contratto, approvato prima dell'entrata in vigore della Delibera CICR del 9 febbraio 2000, prevede la capitalizzazione degli interessi, ma non con la necessaria, identica periodicità per gli interessi creditori e debitori.

Vi è inoltre espressamente contemplata la possibilità per la banca di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali, da aversi per tacitamente approvate dal correntista in mancanza di contestazione.

Anche il successivo contratto [REDACTED] (del 6 agosto 2004), pacificamente integrante una rinegoziazione in continuità con le precedenti condizioni del conto corrente originario, indica specificamente il tasso d'interesse (quello debitore entro il fido è del 12.750%, mentre quello extra fido è del 13,75%), la CMS e i vari costi delle operazioni bancarie. Adeguandosi alle previsioni della richiamata Delibera CICR, introduce la capitalizzazione trimestrale degli interessi sia passivi che attivi, prevedendo quindi, legittimamente, la prescritta condizione di reciprocità. Ribadisce anche la possibilità di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, tacitamente accettate dal correntista decorsi quindici giorni dalla comunicazione, in difetto di contestazione.

Risulta poi dai documenti in atti come, in accoglimento della richiesta di [REDACTED] la banca le avesse accordato una linea di fido di importo variabile, mantenuta per tutto il periodo in contestazione.

Al riguardo deve subito precisarsi che, avendo parte attrice documentato l'andamento del rapporto contrattuale solamente per l'arco temporale dal 31 gennaio 2007 al giugno 2016, in relazione al quale sono stati prodotti gli estratti conto, è stato disposto che l'analisi peritale prendesse le mosse dal saldo apparente del primo estratto conto prodotto, ossia dal 31 gennaio 2007, avendo parte attrice rinunciato espressamente a contestarne il dato di partenza. Le epurazioni necessarie sono state pertanto effettuate da tale data ed a partire da detto saldo, con contestuale, correlata rinuncia della banca convenuta ad insistere nell'eccezione di prescrizione formulata.

Così ristretto l'ambito della cognizione, quindi dell'indagine peritale, anche il rilievo attinente all'ingiusta applicazione dell'anatocismo, previsto dall'originario conto corrente, risulta superato, dato che, come già rilevato, il nuovo contratto del 3 agosto 2004 prevedeva espressamente la reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori, nel rispetto della delibera CICR del 2000.

Scarsa rilevanza ha poi, per analoghe considerazioni, il più recente "Contratto quadro di affidamento a breve termine n. 00003/9000/001044158 a valere sul c/c 505112" stipulato il 12 maggio 2016 e relativo alla rideterminazione del limite dell'affidamento concesso alla società, dato che l'analisi contabile non va oltre il 30 giugno 2016.

Venendo dunque alle verifiche effettuate dal CTU, va ribadito quanto sopra osservato circa il positivo riscontro della specifica determinazione del tasso d'interesse, che risulta pattuito in conformità alle previsioni di cui agli artt. 1284, co. 3°, c.c. e 117 co. 4°, TUB.

Non è stata rilevata al riguardo dall'ausiliario del giudice un'applicazione difforme dalle pattuizioni contrattuali, essendo le risultanze degli estratti conto periodici coerenti con le richiamate previsioni.

Anche l'applicazione dello *ius variandi* con riferimento ai tassi d'interesse, peraltro modificati in senso favorevole alla correntista fino all'aprile del 2012 (il consulente ha appurato come i tassi effettivamente applicati fossero inferiori al 12,75 previsto in contratto), risulta avvenuta nel rispetto delle previsioni di

cui all'art. 118 TUB, con la conseguente legittimità della relativa variazione, non contestata dalla correntista nei termini.

Appare infondata anche la contestazione attrice inerente all'applicazione della commissione di massimo scoperto che, come sopra anticipato, risulta, secondo la disciplina vigente *ratione temporis*, specificamente pattuita e calcolata in una percentuale delle somme utilizzate nell'ambito del fido concesso, quindi concordata e applicata in coerenza con la sua giustificazione causale, di addebito diretto a remunerare l'onere della banca di provvedere alla messa a disposizione dei fondi a favore del correntista, facendo fronte allo scoperto del conto.

Corretta appare invece l'epurazione dal saldo delle commissioni applicate dalla banca, ma che non risultano espressamente pattuite, quale la commissione di disponibilità fondi, addebitata a CISCO sin dall'anno 2009, ma espressamente prevista solamente col richiamato contratto del 12 maggio 2016. Il CTU ha anche sottratto dai saldi le commissioni di istruttoria fido e altre la cui causa giustificativa non era specificata, siccome non espressamente concordate. Le relative contestazioni attrici sono dunque accolte, sotto questo profilo.

Venendo all'accertamento della lamentata usurarietà dei tassi, deve premettersi che, come ormai pacifico, ai fini della valutazione del superamento della soglia d'usura deve tenersi conto del momento della relativa pattuizione (Sezioni Unite, n.24675/2017), non quindi di quello applicativo, sopravvenuto rispetto alla stipulazione del contratto, e che il raffronto va operato fra TEG del singolo rapporto e TAEGM costituente il tasso soglia secondo i decreti ministeriali di rilevazione periodica e ciò per l'ormai noto principio secondo cui la comparazione è correttamente eseguita quando rispetti il criterio di simmetria, accolto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 16303 del 2018 (“...Tutto ciò, atteso sia il contenuto letterale delle disposizioni che disciplinano il T.e.g. ed il T.e.g.m., ovvero l'art. 644, comma 4, c.p. e l'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996; sia l'intuitiva esigenza logica legata all'essenza stessa di ogni procedimento comparativo, che, in quanto tale, postula un certo grado di omogeneità dei termini di riferimento”: così le Sezioni unite).

Il giudice di legittimità ha al riguardo stabilito, in linea col principio della necessaria omogeneità e simmetria dei valori da raffrontare ai fini dell'accertamento del superamento della soglia d'usura, che “Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, *inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009 (norma dotata secondo la Corte di valore innovativo e non meramente interpretativo)*, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, *calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali (...): così le Sezioni Unite n. 16303/2018.*

Al riguardo va inoltre richiamata la previsione del DM di riferimento (quello vigente dal 1° luglio 2004) che, per il periodo considerato, individuava quale tasso medio per le aperture di credito in conto corrente quello del 12,34%, mentre la CMS mediamente applicata nelle operazioni rilevate era pari a 0,70 punti percentuali. Tenuto conto che ai fini del superamento della soglia i tassi concretamente rilevati dovevano essere aumentati della metà, le pattuizioni contrattuali in oggetto, come sopra

riportate (tasso dal 12.75 al 13.75 e CMS pari a 0,75) appaiono ampiamente al di sotto della soglia d'usura.

Tanto premesso, nella specie il CTU ha fatto corretta applicazione dei principi sin qui richiamati, tenuto conto dell'ambito del *thema decidendum* quale delineato dalle contestazioni dell'attrice ed ha verificato, raffrontando i tassi pattuiti ed effettivamente applicati dalla banca anche a seguito del (consentito) esercizio dello *ius variandi*, come i limiti di cui ai tassi soglia individuati dai DM emessi ai fini della determinazione degli interessi usurari ex art. 2 della legge n.108/96 non risultino mai stati superati.

In relazione al quesito proposto e tenuto conto dei rilievi formulati da parte attrice nell'atto introduttivo le conclusioni cui è pervenuto il CTU, superate le osservazioni delle parti alle quali l'ausiliario ha compiutamente e correttamente risposto, il saldo del conto corrente n. 505112, rideterminato alla data del 30 giugno 2016, risulta correttamente ricalcolato € 1.283,40 a debito del correntista, anziché nella maggior somma (alla stessa data pari ad € 12.465,83) determinata dalla banca.

E' infine totalmente infondata la domanda diretta a sentir dichiarare la nullità del mutuo erogato alla società attrice in esecuzione del contratto del 13 maggio 2016, dovendo escludersi che la finalità sottesa al prestito, diretto a ripianare una pregressa passività del mutuatario maturata nei confronti della stessa mutuante, possa ritenersi illegittima dando luogo a mancanza o illiceità della causa (o integrando un accordo contrario all'ordine pubblico, come pure sostenuto). Deve infatti ravvisarsi nell'erogazione del mutuo il prodursi di un effettivo spostamento patrimoniale, seppur realizzato mediante l'accredito della somma sul conto corrente. Accredito che di per sé integra il requisito della consegna dell'importo oggetto del prestito (la *datio rei* coesenziale al mutuo) non rilevando che questa abbia come effetto un'estinzione totale o parziale di un debito già esistente (al riguardo si erano già pronunciati, sebbene con riferimento al mutuo fondiario, Cass. Civ. n. 9482/2013 e n. 28663/2013; di recente, si vedano Cass. Civ. n. 23149/2022 e ordinanza n.544/ dell'11 gennaio 2023).

In ragione dell'accoglimento della domanda principale, essendo stabilito il saldo epurato dalle voci non dovute in misura sensibilmente inferiore a quello determinato dalla banca convenuta, ma ricorrendo una parziale soccombenza di parte attrice, per il rigetto della domanda formulata sub 3 delle conclusioni, le spese di lite, liquidate per l'intero come in dispositivo, sono compensate per la metà fra le parti e poste a carico di [REDACTED] prevalentemente soccombente, per la metà residua.

Pone a carico della banca convenuta i compensi dovuti al CTU, liquidati definitivamente in € 1300,00, oltre oneri di legge.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, in accoglimento delle domande attrici di cui ai punti sub 1 e 2 delle conclusioni, determina il saldo del conto corrente bancario n. 505112, alla data del 30 giugno 2016, in € 1283,40 a debito della correntista [REDACTED].

Rigetta la domanda proposta sub 3 delle conclusioni.

Condanna [REDACTED] a rifondere agli attori la metà delle spese processuali, liquidate per l'intero in complessivi € 5.260,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge, e compensate fra le parti per la metà residua. Spese da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.

Condanna la banca convenuta al pagamento dei compensi dovuti al CTU, liquidati definitivamente in €1300,00, oltre iva ed oneri previdenziali come per legge.

Sassari, 21 novembre 2023

Il giudice
Stefania Deiana